



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSÀ

ORDINANZA

N. 71 DEL 07/10/2019

OGGETTO:

Istituzione stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio di persone invalide.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Dato atto che è stato effettuato sopralluogo dal quale è emersa la necessità di creare un nuovo stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio di persone invalide, da collocarsi in corso Trieste, nei pressi dell'intersezione con la via Mazzini per favorire la mobilità delle persone;

Rilevato che l'area individuata coincide con un preesistente stallo di sosta già riservato al carico e scarico delle merci;

Considerato che nella zona (parte iniziale di via Abegg) è presente un ulteriore stallo destinato alla sosta dei veicoli che effettuano le operazioni di carico- scarico merci;

Sentita l'Amministrazione Comunale;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare il provvedimento meglio specificato in dispositivo;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

ORDINA

l'istituzione di n.1 (uno) stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio di persone invalide da collocarsi in corso Trieste (fronte civico 1) e contraddistinto da segnaletica orizzontale di colore giallo e simbolo di accessibilità. La sosta nel predetto stallo è riservata e consentita solamente a veicoli di proprietà o a servizio di persone invalide con l'obbligo di esporre all'interno del veicolo ed in modo ben visibile apposito contrassegno invalidi.

DISPONE

La revoca di ogni altro provvedimento di regolamentazione della sosta in tale zona in contrasto con la presente ordinanza.

DISPONE INOLTRE CHE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnaletica regolamentare da installarsi nella zona interessata a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del CDS;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 07.10.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Ennio Caffo